

Allegato nr. 06 - REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEGLI STUDENTI

1. Convocazione. Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea generale. L'assemblea di Istituto è convocata su richiesta dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto, della maggioranza del Comitato Studentesco – ovvero dell'insieme dei rappresentanti di classe degli studenti - o del 20% degli studenti dell'Istituto.

La raccolta delle firme per la convocazione deve rispettare la libertà di decisione dei singoli studenti.

Il Dirigente Scolastico è tenuto a verificare che la richiesta di convocazione presenti i requisiti di legittimità prescritti dalla legge.

L'ordine del giorno e la data dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al Dirigente Scolastico.

La preventiva comunicazione al Dirigente Scolastico della data risponde all'esigenza di coordinamento tra tutte le attività che si svolgono nella scuola. Pertanto, in presenza di circostanze obiettive, sarà concordata una diversa data dell'assemblea.

La convocazione dell'assemblea deve essere disposta con un anticipo di almeno 7 giorni lavorativi rispetto alla data della sua effettuazione; essa avrà luogo dopo che il Dirigente Scolastico, verificata la legittimità della richiesta e l'inesistenza di altri obiettivi impedimenti, l'avrà confermata.

L'avviso di convocazione dell'assemblea; contenente la data e l'ordine del giorno, sarà comunicato con circolare interna a tutto il personale della scuola e, su richiesta del presidente del Comitato, sul sito dell'Istituto.

2. Numero delle assemblee. L'assemblea d'Istituto nei locali scolastici può aver luogo - quando si svolga durante le ore di lezione - una volta al mese, nel limite delle ore di lezione di una giornata. Pertanto, durante le ore di lezione non possono essere tenute più assemblee al mese, quale che sia la loro durata; il Consiglio di Istituto, su richiesta dei rappresentanti degli studenti, può autorizzare l'utilizzo nel mese o nei mesi successivi le ore eventualmente non utilizzate in precedenti assemblee. E' inoltre consentita un'altra assemblea mensile d'Istituto nei locali scolastici, fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali stessi. Qualora, per circostanze eccezionalmente gravi, venisse convocata un'assemblea straordinaria e si dovesse effettuare al mattino, essa incide sull'assemblea ordinaria nella misura oraria del suo svolgimento. La somma del tempo impiegato nello svolgimento delle due assemblee non può eccedere il limite di 6 ore mensili.

Non può essere tenuta alcuna assemblea nel mese conclusivo delle lezioni, cioè nei 30 giorni precedenti a quello previsto dal calendario regionale per la conclusione delle lezioni.

3. Svolgimento delle assemblee. I rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto svolgono, di norma, le funzioni di presidenza dell'assemblea che ne garantisce l'ordinato svolgimento e risponde di eventuali danni prodotti durante lo svolgimento dell'assemblea; l'assemblea tuttavia può decidere liberamente, di volta in volta, l'elezione di un diverso presidente o di un diverso comitato di presidenza con gli stessi compiti.

Tutti gli studenti hanno diritto di intervento, purché si attengano all'argomento in discussione, e diritto di voto. La votazione, per la cui validità è richiesta la presenza della metà più uno degli studenti dell'Istituto, può essere effettuata per alzata di mano o per scrutinio segreto. Avviene sempre per scrutinio segreto quando riguardi le persone.

4. Presenza del Dirigente Scolastico, dei docenti. All'Assemblea d'Istituto partecipano, se lo ritengono opportuno, il Dirigente Scolastico o i docenti da lui delegati.

Possono inoltre partecipare i docenti che lo desiderano. Tale diritto di partecipazione non può essere limitato da alcuna deliberazione del Consiglio d'Istituto.

5. Responsabilità e potere d'intervento del Dirigente Scolastico. Quando i normali organi preposti all'ordinato svolgimento dell'assemblea (presidente o comitato di presidenza) non siano in grado di provvedervi, è potere del Dirigente Scolastico, o dei docenti da lui delegati, di intervenire a tale scopo.

6. Partecipazione di altre componenti. All'assemblea d'Istituto possono partecipare, oltre al Dirigente Scolastico e ai docenti, anche le altre componenti della Scuola, compresi i genitori e il personale ATA eletti in seno agli Organi Collegiali, quando i temi dell'o.d.g. investano le loro competenze.

7. Oggetto del dibattito. L'assemblea d'Istituto può trattare sia problemi della scuola, sia problemi della società. La trattazione e lo svolgimento devono essere improntati alla formazione e alla crescita culturale e civile degli studenti.

8. Partecipazione di esperti. Alle assemblee d'Istituto, svolte durante l'orario delle lezioni, possono partecipare, su invito, esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, sempre alle condizioni contemplate dal comma successivo. I nominativi degli esperti devono figurare, preventivamente, nella richiesta di convocazione, unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno; il che esclude che detta partecipazione possa essere deliberata nel corso dell'assemblea. In ogni caso la partecipazione degli esperti deve essere autorizzata dal Consiglio d'Istituto. Il Consiglio d'Istituto potrà negare l'autorizzazione, con deliberazione motivata.

9. Articolazione dell'assemblea. In relazione al numero degli alunni e alla disponibilità dei locali, l'assemblea d'Istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele. La relativa richiesta deve essere presentata al Dirigente Scolastico contestualmente alla presentazione dell'ordine del giorno e della data dell'assemblea. All'assemblea così articolata si applicano le medesime disposizioni previste per l'assemblea generale.

10. Utilizzazione delle ore di assemblea. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate, in tutto o in parte, per attività di ricerca o per lavori di gruppo.

11. Verbalizzazione. La stesura del verbale dell'assemblea è affidata al presidente o al comitato di presidenza che può individuare al suo interno un verbalizzatore. Una copia del verbale deve essere consegnato al Dirigente scolastico nei giorni immediatamente successivi allo svolgimento dell'assemblea.

12. Presenza degli studenti. In occasione delle assemblee d'Istituto, gli studenti non sono autorizzati ad abbandonare l'assemblea prima della sua conclusione.

Approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n.1 del 27.4.2018